

Pubblicato il 19/03/2020

N. 00343/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2019, proposto da Delfa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso, Stefania Lago, Nicola De Zan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo n. 1;

contro

Comune di Arezzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini, Lucia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Marco Benini, Franco Bulgarelli, Giovanni Schiatti, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Capecchi, Jacopo Quintavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio Luca Capecchi e associati in Firenze, via G. La Pira 17;

nei confronti

Design e Mangagement S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Capecchi, Jacopo Quintavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Capecchi Studio Avv. Luca Capecchi E As in Firenze, via G. La Pira 17;

Andrea Pannini, Rtp Ing. Pannini, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Manneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento n. 2284 del 4 settembre 2019, trasmesso in data 5 settembre 2019 con il quale il Comune di Arezzo ha annullato in autotutela l'aggiudicazione disposta in favore di Delfa s.r.l. con il provvedimento n. 1710 del 28 giugno 2019; nonché, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 119329 del 9 agosto 2019, con la quale il Comune di Arezzo ha comunicato a Delfa s.r.l. l'avvio del procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore di quest'ultima con il provvedimento n. 1710 del 28 giugno 2019; del verbale in data 12.9.2019, laddove viene esclusa la Delfa Srl per mancanza dei requisiti di qualificazione così come indicato nel PD n. 2284/2019' sopra richiamato, e viene stilata conseguentemente una nuova graduatoria che vede al primo posto il RTP Pannini, sottoponendo la relativa offerta a verifica di anomalia;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi gli eventuali verbali relativi alle fasi della procedura gara successive all'annullamento in autotutela

dell'aggiudicazione disposta in favore di Delfa s.r.l., e, ove esistenti, la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione in favore di altro operatore economico, nonché declaratoria di inefficacia del contratto *medio tempore* eventualmente sottoscritto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Arezzo e di Design e Mangagement S.r.l. e di Marco Benini e di Franco Bulgarelli e di Giovanni Schiatti e di Andrea Pannini e di Rtp Ing. Pannini;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La S.r.l. Delfa premesso: a) di aver partecipato alla gara per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi agli interventi di ristrutturazione dello snodo viario posto all'intersezione tra via Fiorentina e il raccordo urbano, indetta dal Comune di Arezzo; b) di esserne risultata aggiudicataria; c) che il Comune di Arezzo avrebbe, tuttavia, disposto la revoca della aggiudicazione dopo aver accertato il mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dal bando; tutto ciò premesso impugna il provvedimento di aggiudicazione e la correlata estromissione dalla gara.

Con il primo motivo viene dedotto che il Comune di Arezzo avrebbe erroneamente ritenuto inidonei a comprovare i requisiti di capacità tecnica i contratti di consulenza specialistica inerenti la progettazione la cui esecuzione non abbia comportato la forma dei relativi elaborati tecnici.

La censura è fondata.

L'art. 252 del D.P.R. 207/2010 ricomprendeva fra i servizi di architettura ed ingegneria quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e le attività tecnico amministrative concernenti la progettazione.

La predetta norma è stata espressamente abrogata dal D.Lgs 50/2016 e sostituita dall'art 3 comma 1 lett. vvvvv) del predetto decreto il quale, invece, definisce più genericamente la predetta tipologia di servizi come "servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE".

Sulla scorta di tale modifica normativa l'ANAC ha condivisibilmente ritenuto che nell'attuale contesto normativo possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione: a) che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale; b) che l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante contratto di conferimento dell'incarico e relative fatture di

pagamento (comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2016 il cui contenuto è stato ripreso nelle linee guida n. 1).

Il Comune di Arezzo afferma che, in ogni caso, servizi di consulenza non potrebbero essere spesi per la dimostrazione attinente la esecuzione dei contratti di punta previsti dalla *lex specialis*.

Anche tale argomento non convince atteso che, come parimenti chiarito dall'ANAC, i contratti di punta non devono necessariamente riguardare prestazione identiche a quelle oggetto di affidamento; e ciò in linea con la *ratio* del requisito speciale che è volto a selezionare imprese che abbiano dato esecuzione a contratti di importo significativo e non si limitino a raggiungere le previste soglie di fatturato attraverso una serie di micro contratti.

Nelle difese del Comune di Arezzo vengono poi svolte una serie di ulteriori deduzioni tendenti a dimostrare che Delfa non avrebbe adeguatamente comprovato neanche gli stessi servizi di consulenza in quanto non risulterebbero prodotti per esteso i relativi contratti di affidamento e risulterebbero altresì incongruenze fra i periodi di lavoro contrattualmente previsti e le date a cui si riferirebbero le fatture.

Delfa ha replicato che nello svolgimento del contraddittorio procedimentale sarebbero state prodotte le copie integrali dei contratti e che le presunte incongruenze temporali sarebbero dovute al prolungarsi dei rapporti contrattuali oltre le scadenze previste.

Il quadro che ne emerge è piuttosto complesso (se non proprio confuso).

Non è compito di questo Tribunale procedere ad un riesame capillare della documentazione presentata da Delfa al fine di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica.

A ciò provvederà la Stazione appaltante nel riesercizio della potestà di verifica tenendo conto: a) dell'enunciato principio di diritto; b) dei contratti che Delfa ha prodotto nel corso della fase procedimentale; c) delle eventuali proroghe degli stessi (e/o affidamenti di servizi connessi) dimostrate attraverso fatture, ancorché non formalizzate attraverso la stipula di scritture integrative.

Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le parti resistenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000 oltre IVA e c.pa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO